



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
Servizio I

Roma, 23 DIC. 2013

**DIRAMAZIONE GENERALE**

Prot. 1596

**OGGETTO:** Indennità di imbarco e indennità supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n.78 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE

In ottemperanza al combinato disposto dei decreti di recepimento degli accordi sindacali emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 le modalità di attribuzione delle indennità di imbarco e delle indennità supplementari previste dagli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n.78 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sono rapportate a quanto previsto per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative, con le stesse modalità applicative e secondo le vigenti disposizioni sul cumulo tra le diverse indennità, tenuto conto delle tabelle di equiparazione tra i gradi e le qualifiche nei rispettivi ordinamenti gerarchici (art. 11 del DPR n. 395/1995, come modificato dall'art. 13 del DPR n. 164/2002 per le Forze di Polizia, art. 5 del DPR n. 394/1995 come modificato dall'art. 5 del DPR n. 163/2002 per le Forze Armate, art. 11 del DPR n. 51/09).

Pertanto, a seguito di espressa previsione di legge, al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta la propria attività negli specifici settori previsti dalla legge n.78/83 vengono riconosciuti i benefici previsti nella presente circolare.

Al riguardo, per una corretta e puntuale rispondenza alle disposizioni normative, si forniscono i seguenti indirizzi applicativi.



## § 1. Indennità di Imbarco (rif. Legge 78/83, art.4)

1.1 I requisiti richiesti per l'attribuzione dell'indennità di imbarco sono:

- a) possesso di una delle specializzazioni previste dall'art. 5 del Decreto del Capo del Corpo 18 febbraio 2013 recante "Riorganizzazione del servizio nautico";
- b) assegnazione ad una squadra nautica per gli ecosistemi marini e costieri;
- c) svolgimento, a titolo esclusivo, dell'attività di navigazione su imbarcazioni in uso al Corpo Forestale.

1.2 Il diritto alla percezione dell'indennità di imbarco decorre dalla data di assegnazione del dipendente ad una squadra nautica.

L'indennità è corrisposta in misura mensile secondo gli importi indicati nella tabella "A" allegata.

La natura mensile dell'emolumento in parola comporta che lo stesso non possa essere attribuito nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta con il carattere della sporadicità, ossia in modo meramente occasionale, con la precisazione che non rientra in questa ipotesi l'attività effettuata per periodi inferiori al mese, precedenti o successivi allo svolgimento del servizio per l'intera mensilità (es. inizio attività 20 giugno e protratta per il successivo mese di luglio) nel qual caso l'indennità è corrisposta per le sole giornate effettive di imbarco.

Sempre in misura giornaliera l'indennità compete quando è disposto lo sbarco temporaneo del personale.

La misura giornaliera dell'indennità d'imbarco è pari ad un trentesimo di quella mensile.

Detta indennità è cumulabile con l'indennità pensionabile mensile, è computabile nella tredicesima mensilità ed è pensionabile.

## § 2. Indennità supplementari (rif. Legge 78/1983 -- art.10)

Al personale imbarcato del CFS, già destinatario della indennità di imbarco, sono attribuite le sottoindicate indennità supplementari alle seguenti condizioni:

### 2.1 Indennità supplementare di comando navale

L'indennità di comando navale spetta al personale imbarcato espressamente designato comandante di singole unità o di gruppi di unità navali, nonché al capo motorista per il periodo di percezione dell'indennità di imbarco, di cui al punto 1).

L'indennità è corrisposta in misura mensile secondo gli importi indicati nella tabella "B" allegata.

L'indennità di comando navale non può essere corrisposta contemporaneamente al comandante e al suo sostituto, in quanto strettamente connessa con la titolarità della funzione di comando. Pertanto il comandante conserva il diritto a percepire l'indennità se è assente per motivi

non rientranti nell'elencazione di cui all'art. 17, comma 8, della L. n. 78/83, mentre perde tale diritto se è assente per motivi rientranti in detta elencazione, con la conseguenza che, in tal caso, l'indennità è dovuta al sostituto, contestualmente alla sospensione dell'emolumento nei confronti del titolare.

La misura giornaliera dell'indennità in parola, nel caso in cui occorra determinarla, è pari ad un trentesimo di quella mensile.

## 2.2 Indennità supplementare di fuori sede

L'indennità di fuori sede, tabella "C" allegata, compete al personale imbarcato, nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 8 ore consecutive, ovvero, nei giorni di sosta, quando l'unità si trova fuori dalla sede di assegnazione per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità in parola è corrisposta in misura giornaliera e non è cumulabile con l'indennità per "servizi esterni", né con il trattamento economico di missione.

Quest'ultimo potrà essere corrisposto al personale nel rispetto delle modalità, delle misure e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa in materia.

## § 3. Disposizioni relative alla indennità di imbarco e alle indennità supplementari (rif. legge n. 78/83, art. 17 comma 8)

Le indennità di cui ai § 1 e 2 non possono essere attribuite, nella misura mensile, nei seguenti casi:

- a) CONGEDO STRAORDINARIO ai sensi della normativa vigente, con esclusione di quello per infermità di durata inferiore o uguale a gg.15 continuativi;
- b) ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ quando questa si protrae oltre il 15° giorno, anche se ricadente su mesi successivi;
- c) FREQUENZA DI CORSI, con esclusione di quelli che abbiano specifiche attinenze con la specializzazione;
- d) DISTACCO E CUMULO DI PERMESSI SINDACALI.

Le assenze dal servizio per la preparazione di esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 del DPR 25.10.1985, n. 782 non danno luogo a decurtazioni della indennità di imbarco e delle indennità supplementari.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 51/09, le assenze per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio non danno luogo a decurtazione.

§ 4. Disposizioni relative al "trascinamento" delle indennità fondamentali e supplementari

Al personale delle unità navali del C.F.S. non più assegnato ad una squadra nautica è riconosciuto il beneficio del c.d. "trascinamento" delle indennità fondamentali e supplementari già in godimento.

Tale beneficio è calcolato nella misura di un ventesimo per ogni anno di servizio prestato con percezione delle predette indennità.

§ 5 Disposizioni finali

Gli Uffici da cui le Squadre Nautiche dipendono direttamente provvedono a comunicare con la massima tempestività al Comando Regionale di competenza ogni eventuale situazione che comporti la sospensione o la revoca degli emolumenti in questione.

I Comandi Regionali devono comunicare mensilmente alla Div. 11<sup>a</sup> - U.T.E.C, gli eventuali importi da corrispondere o sospendere, ai fini del successivo inserimento nel cedolino stipendiale.

Le disposizioni contenute nella presente circolare entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare Patrone

